

FONDO AUTOFERROTRANVIERI O FONDO TRASPORTI (ET)

Il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto è sostitutivo dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO). A questo Fondo erano iscritti i dipendenti da Aziende ed Enti esercenti pubblici servizi di trasporto (ferrovie, tranvie, filovie, autoservizi, linee di navigazione interna e funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie) di ruolo o adibiti in modo continuativo al pubblico trasporto di linea.

RIFERIMENTI STORICI E NORMATIVI

Il sistema di previdenza per gli autoferrotranvieri nasce nel 1906, per effetto della legge n. 272 del 30 giugno 1906, che prevede l'obbligo dell'iscrizione del personale stabile e in prova addetto all'esercizio privato di strade ferrate alla "Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai". Con il regio decreto legge 19 ottobre 1923, n. 2311 nasce il Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Il trattamento di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, disciplinato dal regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, diviene sostitutivo dell'assicurazione obbligatoria in virtù del decreto luogotenenziale 30 dicembre 1945, n. 820.

Le norme fondamentali che disciplinano le prestazioni pensionistiche e la contribuzione sono la legge 28 dicembre 1952 n. 4435, la legge 28.7.61 n. 830, la legge 29.10.71 n. 889, il d.lgs. n. 503/1992, la legge n. 724/1994, la legge n. 335/1995 e il decreto legislativo 29.6.1996 n. 414.

Il decreto legislativo 29.6.1996 n. 414 ha disposto la soppressione del Fondo a decorrere dal 1 gennaio 1996. Da tale data il personale dipendente delle aziende dei trasporti deve essere iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), in evidenza contabile separata. Il personale dipendente dai Comuni, Province e Regioni esercenti direttamente in economia il servizio di trasporto pubblico è iscritto all'INPDAP dal 01.10.1991.

Ai lavoratori iscritti al Fondo si applica la nuova riforma del sistema previdenziale, legge n. 243 del 23.08.2004 e le innovazioni della legge n. 247 del 24.12.2007.

SOGGETTI ASSICURATI

Fino al 31.12.1995 erano iscritti al Fondo tutti i dipendenti di ruolo, anche se in prova, delle aziende private esercenti ferrovie, tramvie, autolinee, filovie, funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie e linee di navigazione interna, tenute all'applicazione del R.D. n. 148/1931, nonché il personale, effettivo o adibito in modo continuativo ai pubblici servizi di trasporto, dipendente da aziende non tenute all'applicazione del R.D. 148/1931. Il personale dipendenti da Comuni, Province e Regioni esercenti direttamente in economia il pubblico servizio di trasporto è stato iscritto al Fondo sino al 30.9.1991.

Le aziende che esercitavano anche attività di noleggio e servizi turistici dovevano assicurare al Fondo i dipendenti che svolgevano in modo continuativo il servizio di trasporto pubblico. Dal 1.1.1996 il personale su indicato è iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), in evidenza contabile separata.

SOGGETTI ESCLUSI

Erano esclusi dall'iscrizione al fondo (con la possibilità di riscattare i periodi ai sensi della legge 29.10.1971 n. 889 art.35):

- il personale straordinario ed avventizio;
- i guardia barriere, le guardie di fermate;
- il personale assunto con contratto a termine o con contratto di formazione lavoro;
- gli apprendisti;
- il personale stagionale o assunto per meno di 4 giorni la settimana.
- i dirigenti perché sono iscritti ad un'altra forma di previdenza (INPDAI, attualmente all'INPS).

CONTRIBUZIONE UTILE A PENSIONE

- contribuzione obbligatoria.
- contribuzione versata nel FPLD, dopo il 01/01/1996, anche da azienda non autoferrotranviaria.
- contribuzione da riscatto ex artt. 34 e 35 della legge n.889/1971 e, in seguito alla soppressione del Fondo, ex normativa AGO.
- contribuzione ricongiunta ai sensi delle leggi n. 29/1979 e n. 45/1990.
- periodi di prosecuzione volontaria.
- contribuzione figurativa per assenze senza paga nei limiti della franchigia (120 gg. nell' arco della vita assicurativa). La franchigia e' un beneficio riconosciuto fino al 31.12.1995.(msg. 5788 del 23.02.2006)
- contribuzione facoltativa, corrisposta dal datore di lavoro o dall'assicurato, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge n. 889/1971.
- i periodi figurativi per servizio militare sono accreditabili nel fondo dal 1.1.1996, quelli precedenti a tale data potevano solo essere ricongiunti ai sensi dell' art. 2 legge 29/1979, o dar luogo ad una pensione supplementare.
- contribuzione riconosciuta ai sensi della legge 300/1970 per lo svolgimento di cariche pubbliche elettive o sindacali.
- licenziamenti per motivi politici, sindacali, religiosi ai sensi della legge n. 36/1974.
- periodi di indennità di mobilità.
- contribuzione figurativa da congedi di maternità/paternità e parentale.
- periodi di malattia (D.Lgs. 564/1996) dopo la soppressione del Fondo.
- benefici per i lavoratori esposti all'amianto, legge 27.3.1992 n. 257, legge 271/1993.
- benefici ai lavoratori non vedenti circ. n. 173 del 26.6.1991
- benefici ai lavoratori sordomuti o con invalidità superiore al 74% ex art. 80 legge n. 388 del 23.12.2000.

RISCATTI

- riscatto laurea art. 34 legge 889/1971.
- riscatto dei periodi di navigazione mercantile per la acquisizione di qualifiche professionali ex art. 34 della legge n. 889/1971.
- riscatto dei periodi di lavoro senza obbligo di iscrizione al Fondo ma coperti da iscrizione all'AGO ex art. 35 della legge n. 889/1971.
- riscatto delle assenze dal servizio senza retribuzione ex art. 7, ultimo comma, della legge n. 889/1971.

Dal 1.1.1996 la normativa dei **riscatti** e' quella in vigore nel fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) con la sola particolarità che, se interessano **contributi collocati nel tempo prima del 31.12.1995, incrementano in conto AGO e non Fondo.**

RICONGIUNZIONE

- la contribuzione obbligatoria, volontari, figurativa e da riscatto versata in altre forme di previdenza ai sensi della legge 7.2.1979 n. 29 art. 2
- la contribuzione versata nelle gestioni dei liberi professionisti, legge 5.3.1990 n. 45

Dal 1.1.1996 non e' più possibile la ricongiunzione nel Fondo.

FRANCHIGIA

E' il riconoscimento ai fini pensionistici dei periodi di assenza dal servizio senza retribuzione e il relativo versamento contributivo, erano riconosciuti un massimo di 120 gg. nel corso dell'intero servizio prestato dall'agente con iscrizione al Fondo.

Per i periodi lavorati non rientranti nelle disposizioni del R.D. 148/1931 era possibile riconoscere un'ulteriore periodo di 12 mesi solo per malattie o infortuni documentati.

I periodi di franchigia sono riconoscibili fino al 31.12.1995.

L'esposizione del conto assicurativo dei lavoratori iscritti al fondo Autoferrotranvieri (visualizzabile dall'ARCA e dall'estratto UNEX) è stata aggiornata. Per il periodo a partire dal 1995 e risalendo agli anni precedenti **l'estratto conto è espresso al netto delle assenze**, dopo aver applicato il riconoscimento della franchigia; pertanto l'operatore non dovrà più operare riduzioni di anzianità. (msg. 5788 del 23.02.2006).

LE PENSIONI DEL FONDO

Pensione di vecchiaia

Spetta agli iscritti al soppresso Fondo che possono far valere al momento della cessazione 60 anni di età, se donna e 65 anni di età se uomo, oltre a 20 anni di contribuzione accreditata prima e dopo il 31.12.1995, sia nel Fondo sia nell'assicurazione generale obbligatoria.

Ai fini del diritto e della misura della pensione si computa la contribuzione versata nel Fondo fino al 31.12.1995 e quella acquisita presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti prima e dopo il 1.1.1996. L'importo della pensione è determinato dalla somma della quota di pensione relativa alle anzianità contributive acquisite nel Fondo calcolata con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente presso il soppresso Fondo e dalla quota di pensione relativa alle anzianità contributive acquisite presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

Si applicano ai pensionati autoferrotranvieri la nuova disciplina delle **decorrenze** delle pensioni di vecchiaia (c.d. finestre), prevista dalla legge n. 247/2007.

Pensione di vecchiaia per il personale viaggiante

Al personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto spetta al compimento dei 60 anni se uomo e 55 se donna (circ. 201 del 28.6.1994 - circ. 189 del 3.10.1996) con 20 anni di **contribuzione Fondo**.

Ai fini del diritto e della misura della pensione si computa la contribuzione versata nel Fondo fino al 31.12.1995 e quella acquisita presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti **dal** 1.1.1996. L'importo della pensione è determinato dalla somma della quota di pensione relativa alle anzianità contributive acquisite nel Fondo anteriormente al 1.1.1996 calcolata secondo la normativa vigente presso il soppresso Fondo e dalla quota di pensione relativa alle anzianità contributive acquisite presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti a decorrere dal 1.1.1996, calcolata secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

I contributi esistenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti prima del 1.1.1996 daranno luogo alla riliquidazione della pensione al compimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia secondo le norme in vigore tempo per tempo nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (art. 3, comma 4, d.lgs. n. 414/1996).

Le c.d. finestre di accesso trovano applicazione anche nei confronti del personale con qualifica di personale viaggiante.

Gli **autisti** in particolare al compimento di sessanta anni perdono i titoli a svolgere l'attività (salvo rinnovo della patente). Al riguardo la circolare n. 60/2008 ha precisato che, con riferimento alle normative dei Fondi che prevedono limiti di età inferiori per l'accesso alla pensione di vecchiaia per i soggetti che svolgono particolari attività, l'eventuale svolgimento di attività diversa successivamente alla data di compimento dell'età e fino alla decorrenza della prima finestra utile non incide sulla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia stessa, già intervenuta al raggiungimento dell'età.

Pensione di invalidità specifica

E' una pensione che spetta al personale riconosciuto invalido in modo permanente ed assoluto alle funzioni proprie della qualifica di cui è rivestito, a condizione che, per incapacità fisica o per mancata disponibilità di posti, non possono essere adibiti ad altri servizi dell'azienda. In tal caso è necessario che l' Azienda certifichi l'indisponibilità a impegnare il lavoratore in altri servizi per incapacità fisica o per mancanza di posti lavoro.

Spetta ai lavoratori che hanno raggiunto almeno 10 anni di contribuzione considerando anche quella versata dopo il 1.1.1996 nel FPLD.

Ai fini del diritto e della misura della pensione si computa la contribuzione versata nel Fondo fino al 31.12.1995 e quella acquisita presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti **dal** 1.1.1996. L'importo della pensione è determinato dalla somma della quota di pensione relativa alle anzianità contributive acquisite nel Fondo anteriormente al 1.1.1996 calcolata secondo la normativa vigente presso il soppresso Fondo e dalla quota di pensione relativa alle anzianità contributive acquisite presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti a decorrere dal 1.1.1996, calcolata secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

I contributi esistenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti prima del 1.1.1996 daranno luogo alla riliquidazione della pensione al compimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia secondo le norme in vigore tempo per tempo nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (art. 3, comma 4, d.lgs. n. 414/1996).

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di esonero dal servizio.

Sono **escluse** dal regime delle **finestre** di accesso le **riliquidazioni** delle pensioni a carico del Fondo Trasporti (vecchiaia personale viaggiante, anzianità, invalidità specifica) effettuate ai sensi dell'art. 3 d.lgs.n.414/1996 (msg. n.14701 del 26.06.2008).

Assegno di invalidità e pensione di inabilità:

E' una prestazione liquidabile ai lavoratori cessati dal 24.8.1996,dopo il decreto di soppressione del Fondo e l' introduzione della normativa del regime obbligatorio.

E' una prestazione regolata, in tutti gli aspetti, dalle norme dell' assicurazione generale obbligatoria. Ai fini del diritto e della misura si considera **tutta** la contribuzione maturata nel Fondo, calcolata secondo le norme del Fondo e quella maturata nell' assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (OBG) **prima e dopo** il 1.1.1996, calcolata secondo le norme di tale assicurazione.

Pensione di anzianità:

In virtù del decreto legislativo n. 414/1996, il diritto alla pensione di anzianità si consegue con gli stessi requisiti assicurativi e contributivi previsti nell'AGO.

Ai fini del diritto e della misura della pensione si computa la contribuzione versata nel Fondo fino al 31.12.1995 e quella acquisita presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1.1.1996. L'importo della pensione è determinato dalla somma della quota di pensione relativa alle anzianità contributive acquisite nel Fondo anteriormente al 1.1.1996 calcolata secondo la normativa vigente presso il soppresso Fondo e dalla quota di pensione relativa alle anzianità contributive acquisite presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti a decorrere dal 1.1.1996, calcolata secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

I contributi esistenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti prima del 1.1.1996 daranno luogo alla riliquidazione della pensione al compimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia secondo le norme in vigore tempo per tempo nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (art. 3, comma 4, d.lgs. n. 414/1996).

Sono escluse dal regime delle finestre di accesso le riliquidazioni delle pensioni a carico del Fondo Trasporti (vecchiaia personale viaggiante, anzianità, invalidità specifica) effettuate ai sensi dell'art. 3 d.lgs.n.414/1996 (msg. n.14701 del 26.06.2008).

Pensione ai superstiti:

Anche in tal caso si applica la normativa vigente nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (art. 3, d.lgs. n. 414/1996).

In caso di morte di un pensionato, al coniuge e ai figli, e in mancanza di questi ai familiari in successione previsti dalla legge, spetta la pensione di reversibilità che è una quota, calcolata in percentuale, della pensione del deceduto.

In caso di morte di un lavoratore assicurato, ma non ancora pensionato, la pensione ai superstiti è indiretta, e viene concessa ai superstiti se il deceduto aveva maturato almeno 15 anni di contribuzione, ovvero (con riferimento alla tutela contro l'invalidità) 5 anni di contribuzione di cui 3 anni nei cinque anni precedenti la data della morte.

Ai fini del diritto e della misura della pensione si computa la contribuzione versata nel Fondo fino al 31.12.1995 e quella acquisita presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti prima e dopo il 1.1.1996. L'importo della pensione è determinato dalla somma della quota di pensione relativa alle anzianità

contributive acquisite nel Fondo calcolata con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente presso il soppresso Fondo e dalla quota di pensione relativa alle anzianità contributive acquisite presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La presentazione della domanda avviene con le modalità previste per la generalità delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria.

Unica eccezione le pensioni di invalidità specifica per le quali è previsto l'accertamento preventivo dello stato invalidante.

LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Oltre alla documentazione prevista per la generalità delle domande di pensione la normativa del Fondo prevede la presentazione dei modelli:

- il modello ET02/P compilato dall'Azienda contenente le retribuzioni pensionabili nel Fondo. (circ. 11.5.1994 n. 145 e messaggio 7.4.1995 n. 36885).
- il modello col quale l'assicurato chiede la liquidazione della pensione nella gestione più favorevole fra Fondo o OBG, trasferendo, in questo caso, tutta la contribuzione versata, nel conto previdenziale dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (OBG). (msg. 000292 del 29.7.2003).

LA DECORRENZA

Per tutte le altre pensioni, la decorrenza è determinata secondo i criteri in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

Per la pensione di invalidità specifica è prevista una particolare procedura di accertamento preventivo richiesto dall'Azienda per il lavoratore in servizio, se viene riconosciuto invalido la decorrenza è fissata dal primo giorno del mese successivo la data di esonero dal servizio.

IL SISTEMA DI CALCOLO

Il sistema retributivo

Agli assicurati con un'anzianità contributiva superiore ai 18 anni al 31.12.1995 l'importo della pensione è calcolato con il sistema retributivo effettuato in quattro quote.

Quota A: relativa all'anzianità contributiva maturata al 31.12.1992 espressa in anni interi arrotondati per difetto se la frazione di anno è inferiore ai 6 mesi o per eccesso se la frazione è pari o superiore ai sei mesi, utilizzando la retribuzione pensionabile teorica fondo riferita agli ultimi 12 mesi

Quota B: anzianità contributiva dal 01.01.1993 al 31.12.1994 espressa in anni arrotondati per difetto o per eccesso, utilizzando la retribuzione teorica fondo riferita al periodo determinato dagli ultimi 12 mesi aumentati ai sensi della legge 503/1992.

Quota C: anzianità contributiva dal 01.01.1995 al 31.12.1995, utilizzando la retribuzione pensionabile della quota B, con aliquota di rendimento ridotta al 2% (art. 17, legge n. 724/1994).

Quota D (o quota AGO): anzianità contributiva dal 01.01.1996 alla cessazione espressa in settimane e con retribuzione imponibile AGO

Il sistema misto

Ai lavoratori con un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31.12.1995 viene applicato il sistema di calcolo misto:

- **retributivo** per la quota di pensione relativa alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 31.12.1995,
- **contributivo** per il periodo dal 1.1.1996 in poi.

Il sistema contributivo

Dal 1.1.1996 è stato introdotto il sistema di calcolo contributivo per i lavoratori iscritti da tale data nell'assicurazione generale obbligatoria o nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa (legge n. 335/1995)

IL TRATTAMENTO MINIMO

Se il calcolo dovesse risultare inferiore al minimo vitale di sopravvivenza stabilito dalle leggi anno per anno, la pensione ET viene integrata al trattamento minimo. Si applicano le norme vigenti per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

I SUPPLEMENTI

Anche i titolari di pensione ET hanno diritto ai supplementi secondo le norme di carattere generale.

LA PENSIONE SUPPLEMENTARE

I titolari di pensione del Fondo trasporti con **decorrenza precedente al 1.1.1996** (decreto legislativo di soppressione n. 414 del 26.6.1996) per contributi versati nell' assicurazione generale obbligatoria e nelle gestioni autonome hanno diritto ad un'altra pensione secondo le norme in vigore per il diritto alla pensione supplementare.

Fonte: INPS